



COMUNE DI MONTEPRANDONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.11.2013

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Principi generali.....	4
Art. 4 - Definizioni.....	4
Art. 5 – Finalità del regolamento.....	5
Art. 6 – Trattamento dei dati personali.....	5

CAPO II

PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI

Art. 7 – Notificazione.....	7
Art. 8 – Responsabile del trattamento dei dati personali.....	7
Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo.....	8
Art. 10 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.....	8
Art. 11 – Accesso ai sistemi e parola chiave.....	8

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	9
Art. 13 – Obblighi degli operatori.....	10
Art. 14 – Pubblicità dell'installazione nel trattamento dei dati.....	10

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 – Diritti dell'interessato.....	10
---	----

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 16 – Sicurezza dei dati.....	11
Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati.....	12
Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	12
Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	12
Art. 19 bis – Ulteriori norme di tutela	12

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 – Comunicazione.....	12
------------------------------	----

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 – Tutela.....	13
-----------------------	----

CAPO V

MODIFICHE

Art. 22 – Modifiche regolamentari.....	13
--	----

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art.1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di telecontrollo della mobilità urbana e di videosorveglianza nel territorio cittadino, gestito ed impiegato dal Comune di Monteprandone - Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Nel rispetto delle attribuzioni fondamentali previste dalla normativa vigente il Comune si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano a Monteprandone mediante attività finalizzate all'innalzamento degli standard di sicurezza, utilizzando tecnologie moderne per l'informazione e trasmissione dei dati, con particolare attenzione a coloro che necessitano di più attenzione: bambini, giovani ed anziani.
3. La sicurezza delle zone sensibili all'interno del territorio comunale e dell'ambiente nel suo complesso possono essere perseguiti anche grazie al monitoraggio del territorio urbano mediante telecamere.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché alle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la Protezione dei dati Personalini e in particolare del "decalogo" del 29/11/2000 e successive integrazioni e modificazioni (s.m.i.), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personalini (Garante Privacy) 8 aprile 2010 recante linee guida in materia di videosorveglianza e s.i.m.
5. Vengono osservate i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Monteprandone e collegato alla sala di controllo/Centrale operativa del Comando della Polizia Municipale che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio. L'elenco dei siti da controllare e la posizione delle telecamere verranno individuate di volta in volta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale e successivamente deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 3 - Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- 1. Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli art. 18-22 del D.Lgs. n.196/2003 - Codice Privacy.
- 2. Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguiti nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 3. Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- 4. Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, esplicativi e legittimi (art.11, comma 1, lett.b) del Codice Privacy. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta al controllo del territorio e alla protezione degli individui, oltre che a migliorare la sicurezza delle aree pubbliche (es. parcheggi, piazze, parchi urbani,, aree verdi, ecc.) all'interno o all'esterno di edifici, impianti pubblici ove si svolgono attività della Pubblica Amministrazione.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a)** per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b)** per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c)** per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Monteprandone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **"brandeggio"**, supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
- l) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 5 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Monteprandone – Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. I monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere sono collocati all'interno degli Uffici del Comando della Polizia Municipale.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Monteprandone, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:, in particolare sono:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) a ricostruire, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo sugli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
 - e) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
 - f) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dai punti di raccolta;
 - g) all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
 - h) Tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguiti, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. La possibilità di disporre in tempo reale di dati e immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione e il patrimonio pubblico, garantendo un elevato grado di sicurezza sul territorio comunale.
8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla vigente normativa in materia di "privacy" con apposita regolamentazione.

CAPO II **PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI**

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune di Monteprandone, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza.
2. Il responsabile del trattamento, in base al presente regolamento, può delegare singole funzioni a collaboratori, previa approvazione del Sindaco.
3. Il responsabile deve rispettare quanto previsto dal codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare in quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione;
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile ed i soggetti autorizzati all'accesso ai sensi dell' art. 10, comma 6 del presente Regolamento, custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché la parola chiave per l'autenticazione informatica ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della polizia Municipale, autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli .
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di polizia Municipale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati, come indicato nei punti precedenti.
2. Il Responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema che potranno autonomamente variare previa comunicazione scritta al responsabile.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 -Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema approvati dall'organo amministrativo competente.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale di controllo del Comando di Polizia Municipale, che è munita di sistema di protezione che ne impediscono l'accesso. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso la centrale di controllo anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 13 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 comma 3.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali e civili.

Art. 14 - Pubblicità dell'installazione ed informativa agli interessati

1. Il Comune di Monteprandone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, conforme al modello semplificato elaborato dal Garante della Privacy, nelle strade e nei siti in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la dicitura "Polizia Municipale – Comune di Monteprandone - Area videosorvegliata. Immagini custodite presso la Polizia Municipale di Monteprandone".
2. Il Comune di Monteprandone, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante la pubblicazione in internet, nonché mediante la diffusione di informazioni a mezzo stampa o l'affissione di manifesti informativi.

Sezione II **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

- I) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - II) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - III) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. I), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA** **UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12, comma 3, nella sala controllo del Comando di Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori.
2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata negli Uffici della Polizia Municipale.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice relativo alla protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art.19 bis Ulteriori norme di tutela

1. Al fine di tutelare in modo ampio i minori, le telecamere ubicate in prossimità degli istituti scolastici verranno posizionate all'esterno dell'edificio, negli spazi in cui possono circolare persone estranee alla popolazione scolastica e le riprese saranno utilizzate esclusivamente per finalità di sicurezza pubblica.
2. Al fine di tutelare in modo ampio gli utenti dei mezzi di trasporto, le riprese effettuate in prossimità delle fermate saranno utilizzate esclusivamente dal Comune per finalità di sicurezza pubblica.
3. Annualmente verrà effettuata la verifica delle misure di sicurezza e di tutela della trasmissione e conservazione dei dati.

Sezione IV **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Art. 20 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Monteprandone a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e

sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

CAPO V MODIFICHE

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di Modifiche ed integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti nel presente regolamento.